



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Direzione Generale

Via Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE RELAZIONI SINDACALI
ED I CRITERI E LE MODALITA' PER IL LORO SVOLGIMENTO A LIVELLO REGIONALE E
TERRITORIALE PER IL COMPARTO SCUOLA**

Il giorno 22 febbraio 2019 in Roma, presso la sede dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo,

VISTO l'articolo 5, comma 2, lettera e) del d.lgs. 123/2011;

VISTO il CCNL per il quadriennio 2006/2009 ed il CCNL 2016-2018 del 19.4.2018;

VISTO il DDG prot. del di costituzione della Delegazione di Parte pubblica ai sensi dell'art. 7 comma 4 del . CCNL 2016-2018 del 19.4.2018

Le parti, come sopra costituite, procedono alla sottoscrizione della predetta ipotesi di contratto integrativo regionale.

In applicazione del vigente CCNL e delle disposizioni di legge previste dal d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni

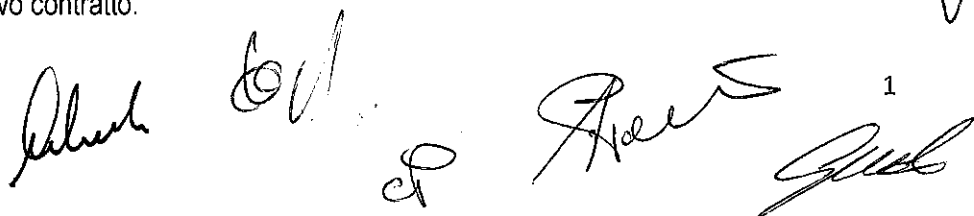
LE PARTI STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO.

1. Il presente contratto integrativo regionale si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui all'art. 1 comma 2b Sezione Istituzioni Scolastiche ed Educative del CCNL 2016-2018 del 19.4.2018.

2. Il presente contratto decorre dalla data di definitiva sottoscrizione e conserva validità triennale e comunque fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto.



Tutti i CIR che prevedono la ripartizione di risorse tra diverse modalità di utilizzo sono invece negoziati con cadenza annuale.

3. Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al presente contratto a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, su richiesta di una delle parti.

4. Entro 5 giorni dalla definitiva sottoscrizione, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, di seguito citato come U.S.R., provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente contratto integrativo e a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, tramite e-mail, a tutti i dirigenti scolastici del Lazio.

Successivamente, sarà cura dei dirigenti scolastici provvedere alla immediata pubblicazione del predetto contratto all'interno delle rispettive istituzioni scolastiche secondo le norme vigenti in materia ed alla contestuale trasmissione di una copia alla RSU.

5. Annualmente, su richiesta di una delle parti, si procede alla verifica dello stato delle relazioni sindacali a livello regionale e/o dell'applicazione del presente contratto.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

a) Per la parte pubblica:

dal Dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da suoi delegati individuati tramite costituzione di apposita delegazione trattante. L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta, non facente parte di organismi dirigenti delle OO.SS. del comparto scuola;

b) Per le organizzazioni sindacali:

dai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL e da esperti da loro individuati non in servizio presso gli uffici dell'U.S.R. e degli A.T.P..

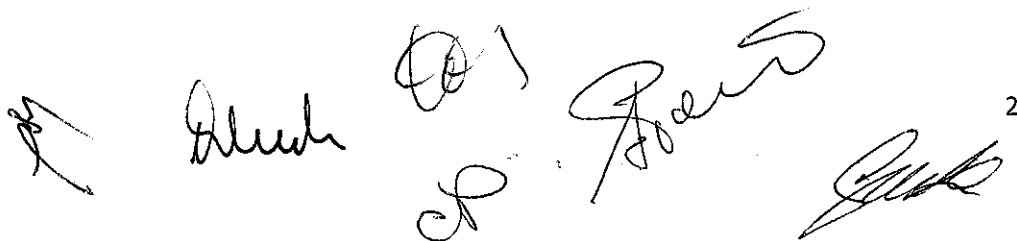
Art. 3 - OBIETTIVI, STRUMENTI E ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Esso persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività, nonché a migliorare la qualità delle decisioni assunte e la loro condivisione.

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo regionale sulle materie indicate al successivo art. 4, secondo le modalità e i tempi indicati; ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti regionali di cui al successivo art. 6 e procedure relative.

b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, del confronto e delle intese e può prevedere l'istituzione di organismi paritetici di partecipazione.



2

Art. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

1. Presso l'U.S.R. la contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie demandate dall'art.22 comma 4b del CCNL 2016-2018 del 19.4.2018:

- b1) le linee di indirizzo ed i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
- b2) i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi dal MIUR, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio;
- b3) i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali;
- b4) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
- b5) le materie di cui ai punti a1), a2), a3), a4) dell'art. 22 comma 4 del CCNL 2016-2018 ove delegate dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti;

2. Su ulteriori materie concordate tra le parti - fermo restando il divieto di sovrapporre, duplicare e ripetere materie trattate ai diversi livelli ai sensi dell'art. 22 comma 3 del CCNL 2016-2018 del 19.4.2018 - saranno attivati specifici tavoli di confronto che potranno concludersi con un'intesa.

3. Il Direttore regionale, sulle materie di cui al comma 1 del presente articolo formalizza la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.

4. L'Amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione della piattaforma

5. Fermi restando i principi negoziali e quelli di comportamento, qualora decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.

6. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dall'art. 7 e dall'art. 22, commi 5, 6 e 7, del CCNL 2016-2018 del 19.4.2018.

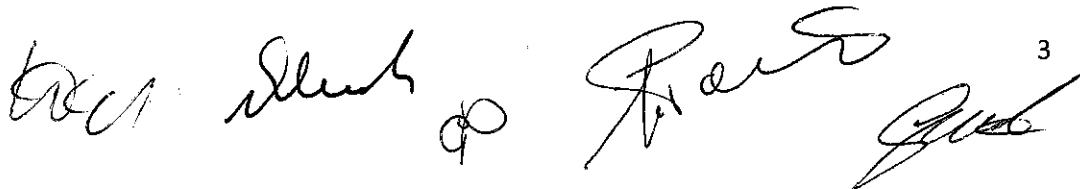
Art. 5 - PARTECIPAZIONE.

1. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo fra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.

Essa si articola, a sua volta in informazione, confronto e organismi paritetici di partecipazione.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste dal CCNL 2016-2018.

3. L'informazione preventiva deve essere fornita dall'U.S.R. alle OO.SS. rappresentative previa consegna di documentazione cartacea e/o informatica, ove già disponibile, nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a



consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono inoltre materie di informazione preventiva/successiva:

- a) criteri e modalità di costituzione di organismi e/o dei contenuti di accordi sottoscritti dall'Amministrazione a livello regionale, provinciale o sub provinciale che intervengono sull'organizzazione del lavoro, sulla gestione delle risorse loro assegnate e sulle attività istituzionali delle scuole;
- b) Criteri di individuazione e utilizzazione del personale docente e ATA in attività esterne alla sede di servizio;
- c) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
- d) linee essenziali di indirizzo in materia di gestione dell'organizzazione scolastica.

5. L'Ufficio Scolastico Regionale fornisce inoltre informazione preventiva/successiva sulle seguenti materie:

- a1) gli esiti dei monitoraggi effettuati con gli strumenti di cui al comma 8, punto a2) dell'art. 22 del CCNL 2016 - 2018;
- a2) le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche ai sensi del comma 5, punti a3) e b2) dell'art. 22 del CCNL 2016-2018;
- a3) le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione scolastica a valere sui fondi comunitari;
- a4) operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi e di supporto all'attività scolastica.

6. A seguito delle informazioni ricevute, sulle stesse materie si aprirà il Confronto fra le parti se, entro 5 giorni, questo è richiesto dalle OO.SS. rappresentative, anche singolarmente.

La procedura si attiverà entro 5 giorni dal momento della richiesta e si concluderà entro 15 giorni dal suo avvio.

Il Confronto può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione.

Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 15 giorni.

Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

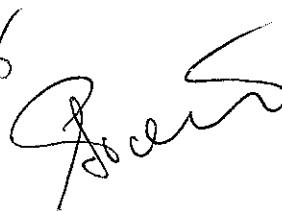
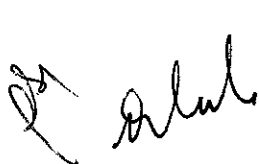
7. Ai sensi dell'art. 22 comma 8 del CCNL 2016-2018 del 19.4.2018, sono comunque oggetto di Confronto fra l'U.S.R. e le OO.SS. rappresentative, le seguenti materie:

- a1) gli obiettivi e le finalità della formazione del personale;
- a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
- a3) sugli organici e sul reclutamento del personale scolastico.

Su tali materie, il periodo di confronto non può superare i cinque giorni.

Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

8. Ciascuna delle parti ha diritto ad apporre contestualmente alla sottoscrizione del contratto o intesa una propria dichiarazione a verbale, della quale si darà diffusione congiuntamente all'atto di cui trattasi.



9. Organismi paritetici, Commissioni bilaterali, Comitati:

In coerenza con gli obiettivi individuati nel CCNL 2016-2018 del 19.4.2018 e dalle norme vigenti, con le modalità previste dagli stessi, vengono costituiti a livello regionale:

- a) Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG - organismo paritetico ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. n. 165/2001);
- b) L'Organismo paritetico territoriale Salute e sicurezza (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; art.74 CCNL del 29.11.2007). L'organismo paritetico svolge i compiti e i ruoli previsti al comma 2 dell'art.74 citato;

10. L'U.S.R. comunicherà alle OO.SS. rappresentative i nominativi dei referenti e dei responsabili inseriti nell'organigramma per ciascun ufficio, settore e responsabilità. Parimenti le OO.SS. comunicheranno all'U.S.R. la delegazione trattante ed eventuali responsabili di settore. Inoltre le parti comunicheranno vicendevolmente eventuali variazioni intervenute.

ART. 6 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI.

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo integrativo regionale, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 15 giorni dalla data del primo incontro.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta, sottoscritta digitalmente, mediante PEC. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.

3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente contratto integrativo regionale

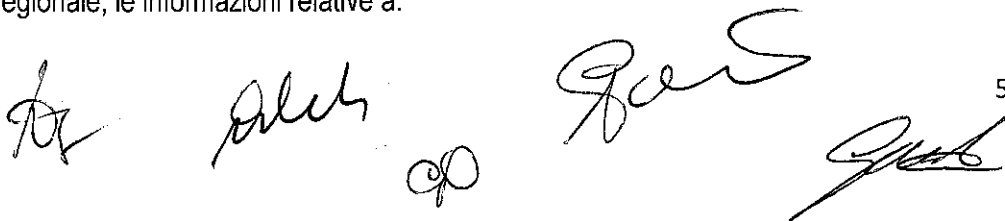
ART. 7 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, nei primi trenta giorni del negoziato concernente la contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo sulle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

PARTE SECONDA - DIRITTI E PREROGATIVE SINDACALI

ART. 8 - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO REGIONALE E TERRITORIALE

1. L'U.S.R., all'inizio di ogni anno scolastico, fornisce alle OO.SS. rappresentative e provvede alla pubblicazione sul sito regionale, le informazioni relative a:



- a. l'organizzazione interna dell'U.S.R. e degli A.T. comprensiva dei nominativi dei responsabili dei singoli uffici e/o procedimenti ed eventuali modifiche che dovessero intervenire in corso d'anno;
- b. gli indirizzi e-mail aggiornati di tutte le Istituzioni scolastiche ed educative della Regione, statali e paritarie, distinte per provincia.

2. L'U.S.R. e gli A.T. trasmettono in via telematica alle OO.SS. rappresentative, contestualmente alla pubblicazione all'albo, la documentazione concernente le materie oggetto di contrattazione e di partecipazione (es. graduatorie di concorso, supplenze ecc.; elenchi relativi a trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni ecc.; decreti, circolari, direttive, ecc).

3. L'U.S.R. si impegna a favorire lo svolgimento, fuori dall'orario di servizio, di iniziative di consultazione della categoria, sulle materie oggetto della contrattazione integrativa e/o decentrata regionale, promosse da una o più OO.SS. firmatarie del presente contratto.

4. L'U.S.R. garantisce l'informazione alle OO.SS. rappresentative anche in ordine alle attività svolte dagli A.T. per conto dell'U.S.R..

5. L'U.S.R. Lazio e gli A.T. forniranno alle OO.SS. rappresentative in appositi incontri, informazione preventiva/successiva per quanto di loro competenza su:

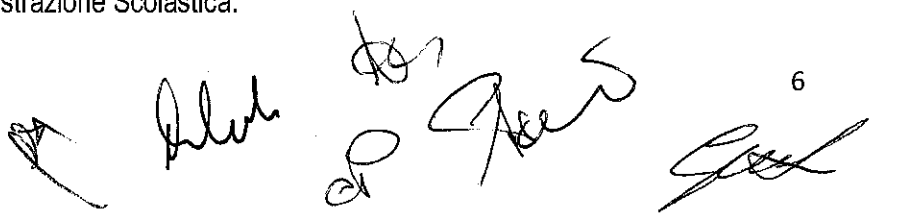
- a) organici previsionali e definitivi di tutto il personale e criteri per la loro distribuzione;
- b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato;
- c) dati generali sullo stato di occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
- d) andamento generale della mobilità del personale;
- e) procedure relative a concorsi, bandi, comandi o altre procedure selettive che coinvolgano personale della scuola, gestiti direttamente o per delega e al termine sugli esiti delle stesse.

6. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale e presso gli A.T. sono istituite apposite bacheche per l'affissione di materiale informativo di interesse sindacale e del lavoro. Detta affissione è effettuata in modo autonomo dalle OO.SS. rappresentative.

7. Al fine di ottimizzare le relazioni sindacali e garantire il buon funzionamento degli uffici dell'U.S.R. e degli A.T., ai responsabili regionali delle OO.SS. rappresentative o loro delegati è garantito l'accesso ordinario agli uffici dell'U.S.R. e degli A.T.. L'accesso sarà regolamentato da apposita intesa, rivedibile annualmente, da stipularsi entro 30 giorni dalla firma del presente contratto. L'intesa è comprensiva delle corrispondenti intese provinciali di cui al presente comma.

ART. 9 - PATROCINIO E PATRONATO

- 1. I rappresentanti sindacali, su delega degli interessati, possono rappresentare i lavoratori in tutte le situazioni previste dalla normativa vigente. A tale scopo, i rappresentanti sindacali hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase del procedimento che riguarda i deleganti, secondo quanto previsto dalla legge 241/90.
- 2. Il personale scolastico in attività o in quiescenza può farsi rappresentare dal sindacato di appartenenza o dall'istituto di patronato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.



6

3. Le OO.SS. possono presenziare, in appositi e comuni spazi concordati ed equivalenti per tutte le organizzazioni, a tutte le operazioni di stipula di contratto e di assegnazione di posti al personale della scuola. A tal fine, il Direttore Generale dell'U.S.R. Lazio e i dirigenti degli A.T. daranno comunicazione tempestiva e preventiva dello svolgimento delle operazioni.

4. Il personale scolastico ha diritto ad accedere agli uffici dell'U.S.R. e degli A.T. nei giorni e negli orari stabiliti.

Il Direttore Generale e i dirigenti degli A.T. s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli orari.

6. Non costituisce violazione della normativa a protezione della privacy ma strumento di verifica delle modalità di attuazione del contratto decentrato d'istituto, la consegna alle RSU ed alle OO.SS. aventi titolo, che ne acquisiscono la relativa responsabilità, dei prospetti riepilogativi dell'attribuzione del salario accessorio a disposizione dell'istituzione scolastica, con l'indicazione dei nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi.

7. Con riferimento al personale docente dichiarato inidoneo a seguito delle procedure previste dalle normative vigenti, le parti si impegnano ad analizzare la situazione esistente ed eventualmente, previa autorizzazione del MIUR, a sottoscrivere un'intesa specifica entro un termine congruo dalla sottoscrizione del presente CIR.

ART. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI, E NORME PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI A LIVELLO PROVINCIALE E DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

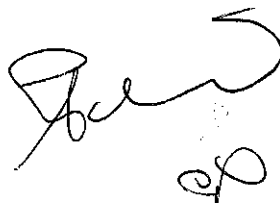
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per 10 ore pro-capite in ciascun anno scolastico senza decurtazione della retribuzione.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 19.4.2018, ciascuna assemblea, può essere indetta dalle OO.SS. rappresentative (singolarmente o congiuntamente) e dalla maggioranza della RSU (non dai singoli componenti).

Essa può avere la durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune, salvo diversa indicazione definita nella contrattazione d'istituto, comunque fino ad una massimo di 3 ore comprensive dei tempi di percorrenza, sempre nei limiti di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2016-2018, si conviene che le assemblee territoriali in orario di servizio se svolte a livello provinciale o sub provinciale possono avere la durata massima di 3 ore, e di 4 ore se svolte a livello regionale, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1. Relativamente al computo individuale annuale delle ore di partecipazione ad assemblee sindacali, si terrà conto della dichiarazione di adesione del personale, in relazione all'orario di servizio dello stesso, coincidente con l'orario di assemblea.

4. Le assemblee che riguardano i CPIA, gli istituti comprensivi ovvero istituti con più plessi, succursali, sezioni staccate e coordinate possono avere una durata massima di 3 ore (che dovrà essere prevista nella convocazione della stessa o nella contrattazione decentrata d'istituto). Per il computo individuale annuale delle



ore di partecipazione a questo tipo di assemblee sindacati, si terrà conto delle ore di effettiva assenza in relazione all'orario di servizio dello stesso, coincidente con l'orario di assemblea.

5. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, la contrattazione d'istituto stabilirà, la quota e le modalità di individuazione del personale tenuto ad assicurare i servizi necessari ed essenziali coincidenti con l'assemblea sindacale.

6. Le OO.SS., in modo congiunto o disgiunto, rendono noto lo svolgimento delle assemblee di cui al precedente comma 2, almeno 6 giorni prima, al Direttore Generale Regionale o al dirigente dell' A.T. Questi ultimi, per le assemblee regionali o provinciali, secondo la rispettiva competenza, provvederanno alla pubblicazione delle comunicazioni ricevute dalle OO.SS., e provvederanno a darne immediata comunicazione per via telematica a tutte le scuole interessate. I D.S., ricevuta la comunicazione, attueranno tutte le procedure previste dall'art. 23 citato.

7. In caso di assemblee che coinvolgano più istituzioni scolastiche, ogni dipendente ha diritto a fruire anche del tempo necessario per il raggiungimento della sede dell'assemblea che comunicherà preventivamente al dirigente scolastico ai fini del computo delle dieci ore individuali.

ART. 11 – PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE.

1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti individuali e collettivi di lavoro a livello di singola istituzione scolastica, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che l'effettuazione di mobilitazioni sindacali, ovvero l'emanazione di provvedimenti unilaterali riguardanti conflitti in atto, siano preceduti da un tentativo di raffreddamento e/o conciliazione davanti all'organismo istituito ai sensi del successivo comma 2.

2. La Commissione di raffreddamento e conciliazione è composta da:

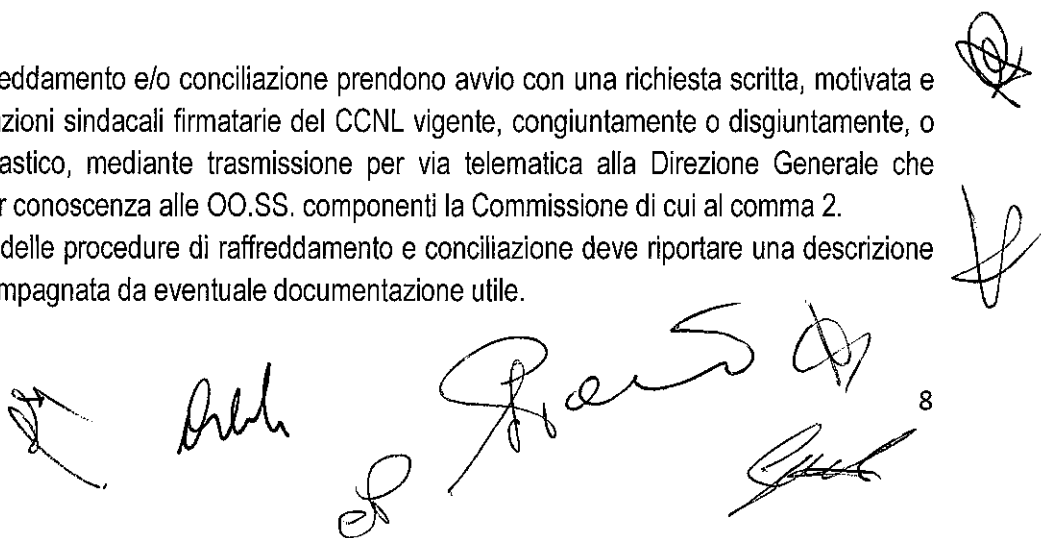
- il Direttore Generale o un suo delegato con funzione di Presidente coadiuvato dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio V - Dirigenti Scolastici - o un suo delegato;
- i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL vigente.

3. Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Scolastico Regionale, di qualifica corrispondente all'Area Terza o Seconda.

4. Entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto avviene l'insediamento formale della Commissione e in quel contesto, con apposita intesa tra U.S.R. ed OO.SS. saranno definiti i criteri di non ammissibilità delle istanze.

5. Le procedure di raffreddamento e/o conciliazione prendono avvio con una richiesta scritta, motivata e documentata delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL vigente, congiuntamente o disgiuntamente, o da parte del Dirigente Scolastico, mediante trasmissione per via telematica alla Direzione Generale che provvederà a trasmetterla per conoscenza alle OO.SS. componenti la Commissione di cui al comma 2.

6. La richiesta di avvio delle procedure di raffreddamento e conciliazione deve riportare una descrizione della controversia sorta accompagnata da eventuale documentazione utile.



8

7. La presentazione della richiesta di raffreddamento e/o conciliazione non interrompe le trattative sindacali tra le parti. In caso di raggiungimento dell'accordo sulle materie oggetto del conflitto, le stesse sono tenute a darne immediata comunicazione congiunta al Direttore Generale dell'U.S.R..

8. Le parti, durante l'esperimento del tentativo di conciliazione, si astengono da qualsiasi iniziativa pregiudizievole alla procedura di conciliazione stessa.

9. Entro 20 giorni dalla richiesta di conciliazione, qualora questa sia ritenuta non ammissibile da parte dell'U.S.R., sulla base dei criteri di non ammissibilità precedentemente definiti, verrà fornita adeguata motivazione scritta alla parte richiedente e alle OO.SS..

10. Entro 20 giorni dalla richiesta di conciliazione, qualora l'istanza sia ritenuta ammissibile, il Direttore Generale dell'U.S.R. convoca la Commissione.

La Commissione si ritiene validamente costituita con la presenza della maggioranza delle OO.SS. componenti.

11. La Commissione, alla sola presenza dei suoi componenti effettivi e sulla base della richiesta scritta, motivata e documentata, provvederà, qualora lo ritenga necessario,

- a richiedere integrazione delle memorie
- ovvero all'audizione del Dirigente e dei rappresentanti sindacali
- ovvero, entro 5 giorni dalla prima convocazione, a formulare la proposta di conciliazione.

12. La proposta di conciliazione qualora condivisa dalla maggioranza delle OO.SS. sarà comunicata in forma scritta al dirigente scolastico e ai rappresentanti sindacali che hanno formulato l'istanza.

13. In assenza di una proposta di conciliazione condivisa, la Commissione ne prende atto e la procedura si conclude con la registrazione delle posizioni emerse.

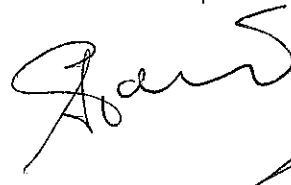
14. In caso di esito finale positivo della procedura di conciliazione, la tipologia di caso e la proposta di soluzione (se di interesse generale) sarà inviata a tutte le istituzioni scolastiche della regione, al fine di prevenire la reiterazione di contenzioso sulle stesse materie.

ART.12 - RELAZIONI SINDACALI PER LA SCUOLA NON STATALE

1. La Direzione Regionale fornisce annualmente alle OO.SS. rappresentative informazione preventiva e/o successiva sulle seguenti materie:

- a. Modalità e criteri generali concernenti l'azione di vigilanza esercitata sulle scuole non statali, nei limiti delle competenze previste;
- b. l'assegnazione di eventuali finanziamenti alle scuole non statali e i criteri generali utilizzati;
- c. elenco aggiornato annualmente delle scuole riconosciute come paritarie nella Regione Lazio.

2. In caso di richiesta scritta da parte di una o più OO.SS. che hanno sottoscritto il presente contratto, l'Amministrazione si impegna ad attivare una procedura di confronto, con le modalità previste dal comma 6



dell'art 5, sulle problematiche evidenziate e documentate inerenti l'attività di una o più scuole riconosciute come paritarie.

ART. 13 - NORME FINALI

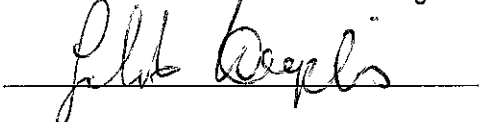
1. Nell' ipotesi di mancato rispetto di quanto sancito nel presente accordo, su semplice richiesta anche di una delle parti firmatarie del presente contratto, le parti si riuniscono entro 5 giorni per una valutazione dei motivi.
2. Tale procedura con finalità di salvaguardia-raffreddamento sarà altresì finalizzata all'analisi di eventuali modifiche al presente protocollo che consentano di evitare il ripetersi della situazione, eliminando le cause che l'abbiano eventualmente determinata.

ART. 13 - NORMA DI RINVIO

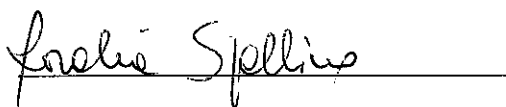
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali che regolano la materia.

PER LA PARTE PUBBLICA

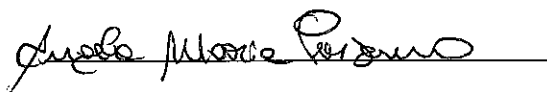
Il Direttore Generale - Gildo De Angelis



Il Dirigente dell'Ufficio IV - Rosalia Spallino



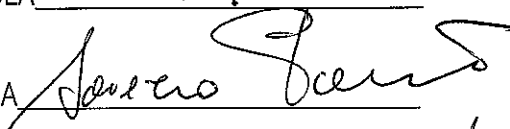
Il Funzionario dell'Ufficio IV - Angela Maria Persano

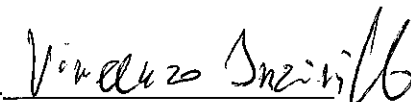


PER LA PARTE SINDACALE

FLC CGIL 

CISL SCUOLA 

UIL SCUOLA 

SNALS - CONFSAI 

GILDA UNAMS 